

SENT 30/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Anna BOMBINO	Consigliere
Quirino LORELLI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere - relatore
Marco FRATINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60514** del ruolo generale, proposto
da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.

(C.F. 80078750587), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con

sede a Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, dagli

Avv.ti Lidia Carcavallo (C.F. CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (C.F.

PTTNNL60E49D665K;p.e.c.avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it)

Giuseppina Giannico (C.F. GNNGPP70B67D883T; p.e.c.

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Caruso Sebastiano

(C.F. CRSSST60L27E463R; p.e.c.

avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (C.F.

PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione in
giudizio, ed elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura
centrale dell'Istituto a Roma, in via Cesare Beccaria n. 29.

- appellante -

contro

XXXX, nata a XXX (XXX) XXXX (C.F.

XXXX), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in

atti, dall'Avv. Valeria Pellegrino (C.F. PLLVLR65L55H501S; p.e.c.
valeria.pellegrino@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio a Roma, in Corso del Rinascimento n. 11.

- appellata -

per la riforma o l'annullamento

della sentenza n. 1066/2021 pronunciata tra le parti dalla Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione
monocratica, depositata il 16 dicembre 2021, non notificata.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2024, tenutasi con
l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino, il
relatore, Cons. Antonio Palazzo, l'Avv. Giuseppina Giannico per
l'appellante I.N.P.S. e l'Avv. Amina L'Abbate, su delega scritta
dell'Avv. Pellegrino, per l'appellata, come da verbale di udienza.

Esaminati il ricorso in appello, la memoria di costituzione
dell'appellata, nonché gli ulteriori atti e documenti del fascicolo di
causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Puglia ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. XXXX, già dirigente del Comune di Lecce e cessata dal servizio il 30 settembre 2017, con il quale ha chiesto fosse accertato il suo diritto a ottenere il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico mediante inserimento in quota "A" della retribuzione di posizione percepita quale dirigente del Comune di Lecce, e, per l'effetto, che l'I.N.P.S. fosse condannato al pagamento, in suo favore, della maggiore pensione annua, rideterminata in euro 97.971,29 annui con un trattamento mensile lordo di euro 7.536,21, e a corrispondere gli arretrati sui ratei (di minore importo) già corrisposti a partire dal 1° ottobre 2017, maggiorati degli accessori di legge.

2. Il Giudice di prime cure ha rinvenuto la fondatezza del ricorso di cui si tratta nel principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza contabile con specifico riferimento all'indennità di posizione dei Segretari comunali e provinciali, ma estensibile anche ai dirigenti degli enti locali, la cui situazione è, sostanzialmente, sovrapponibile ai primi (si citano le sentenze nn. 177/2017 e 180/2017 della Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte), secondo cui "(...) *la retribuzione di posizione, al contrario della sua maggiorazione, è pensionabile e va collocata in quota "A", in quanto ricompresa tra le voci indicate dalla contrattazione collettiva quale componente della struttura della retribuzione, da reputare, aggiunge questo giudice, componente fissa, continuativa e ricorrente della retribuzione (...)*".

3. Con ricorso in appello, ritualmente notificato e depositato in data 18 gennaio 2023, l'I.N.P.S. ha impugnato la sentenza di cui si tratta chiedendone la integrale riforma e, per l'effetto, il rigetto del ricorso presentato in primo grado dell'Avv. XXX XXX.

3.1. L'appello è affidato a un unico articolato motivo, rubricato *"Violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 – violazione del principio di computo della pensione in forza di norme di legge – riferimento al contratto collettivo di lavoro – violazione dell'art. 2 della legge n. 335/1995 e dell'art. 13 del d. lgs. 1992 n. 503/1992 - intrinseca contraddittorietà della motivazione"*, con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata:

- per avere il Giudice di prime cure impropriamente impiegato le sentenze nn. 177 e 180 del 2017 della Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte quale sostrato motivazionale *ob relationem* della propria decisione *ex art. 17, co. 1, disp. att. c.g.c.*;
- e per avere ritenuto l'elenco tassativo delle voci stipendiali pensionabili previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 integrabile anche dalla contrattazione collettiva nazionale.

3.2. Segnatamente, l'Istituto appellante osserva: quanto al primo profilo, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, le decisioni da egli citate non riguardavano vicende *"sostanzialmente sovrapponibili"* a quella sottoposta alla sua cognizione e non contenevano statuizioni che affermavano il principio di diritto da egli applicato ai fini del decidere, dovendosi ritenere piuttosto che i

passaggi motivazionali di dette sentenze nei quali si riconosceva l'inserimento in quota "A" della retribuzione di posizione dei segretari comunale e provinciali per differenziarne il trattamento rispetto alla maggiorazione della medesima retribuzione, fossero dei meri *obiter dicta*.

Tutt'al più, prosegue l'appellante, l'indennità di posizione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, co. 9, della l. n. 335/95, può ritenersi base pensionabile, ma che concorre alla formazione della sola quota "B" della pensione in base al co.11 del medesimo art. 2 da ultimo citato. E ciò come è avvenuto analogamente per l'indennità di amministrazione (si citano, in proposito, sent. n. 54/2006 della I Sez. centr. giur. d'appello e sent. n. 31/2009 della III Sez. centr. giur. d'appello di questa Corte).

3.3. Quanto al secondo profilo, l'Istituto appellante rileva come l'elenco di cui al citato art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 possa essere integrato solo mediante una fonte legislativa, di tal che quand'anche una disposizione di contrattazione collettiva nazionale disponesse in tal senso essa non potrebbe trovare applicazione, posto che "(...) è principio immanente nell'ordinamento quello per il quale la materia previdenziale non è disponibile in sede di contrattazione collettiva (...)" (pag. 3 dell'atto di appello).

4. Con memoria depositata il 18 settembre 2024 si è costituita nel presente giudizio l'Avv. XXX XXXX con il patrocinio difensivo dell'Avv. Pellegrino, la quale ha resistito all'appello *ex adverso* eccependone:

- in via pregiudiziale, l'inammissibilità, per avere l'appellante prestato acquiescenza alla sentenza impugnata avendovi dato integrale esecuzione precedentemente all'instaurazione del giudizio di appello;
- nel merito, l'infondatezza, in quanto errata si appalesa l'invocazione, da parte dell'appellante Istituto, dell'applicazione, nel caso che occupa, dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973; ciò per l'evidente ragione che l'appellata un ex dirigente di ente locale iscritto alla soppressa C.P.D.E.L., poi confluita nell'I.N.P.D.A.P., ai sensi del d.lgs. n. 479 del 1994, di tal ch  trovano applicazione nei suoi riguardi gli artt. 15 e 16 della l. n.1077/1959 e non l'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973.

Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe del tutto immune dai vizi lamentati da parte avversaria; e ci  troverebbe ulteriore conferma nella recente pronuncia della Sezione giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Campania n. 3/2024 che ha affermato l'inclusione della retribuzione di posizione di un dirigente di un ente locale nella quota "A" del proprio trattamento pensionistico.

5. All'udienza pubblica del 9 ottobre 2024, i difensori delle parti hanno esposto ciascuna le ragioni della propria posizione e rassegnato le conseguenti conclusioni.

Al termine della discussione, la causa   stata dunque trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente vagliata l'eccezione sollevata dalla difesa

dell'appellata di inammissibilità dell'appello dell'I.N.P.S. per acquiescenza alla sentenza impugnata.

1.1. A sostegno dell'eccezione la difesa di parte appellata deduce che l'Istituto appellante, antecedentemente alla proposizione dell'appello, ha dato integrale esecuzione alla sentenza di primo grado senza formulare alcuna riserva, prestando così acquiescenza alla sentenza di cui si tratta, con ogni conseguenza processuale che ne deriva.

2. L'eccezione è infondata.

2.1. Ai sensi dell'art. 177, co. 3, c.g.c., *“Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di queste ultime.”*. Tale disposizione riproduce testualmente l'art. 329, co. 1, c.p.c.

2.2. La giurisprudenza contabile formatasi in materia ha escluso che il fatto dell'esatta esecuzione della sentenza di condanna di primo grado da parte del soccombente senza apporre alcuna riserva (di ripetizione delle somme corrisposte in caso di riforma da parte del giudice d'appello della sentenza eseguita) sia espressivo di *“atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni”* e, dunque, idoneo a integrare un'ipotesi di acquiescenza tacita alla sentenza stessa.

2.2.1. In particolare, questa Sezione ha già avuto modo di sostenere, con argomentazioni che questo Collegio condivide, che *“(…) L'acquiescenza tacita ad una sentenza, con effetti ostativi al diritto di impugnazione, si configura soltanto in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva*

incompatibile con la volontà di contestare la sentenza stessa, ma non è ravvisabile in caso di comportamenti legati ad una logica difensiva volta alla riduzione o alla rimozione del pregiudizio, che certamente non escludono l'eventuale coesistente intenzione di reagire in via giurisdizionale.

In particolare, l'acquiescenza tacita prevista dall'articolo 329 c.p.c. ricorre quando l'interessato abbia compiuto atti "certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione" (Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7041).

Nella fattispecie, dal pagamento da parte degli appellanti degli importi della condanna in primo grado, non si può evincere la volontà di prestare acquiescenza, tenuto conto che l'adempimento della obbligazione derivante dalla sentenza di primo grado, configura una iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative di natura pienamente discrezionali attivabile nel contesto di una strategia processuale non censurabile." (così, sent. n. 15/2021 del 15 gennaio 2021).

2.3. Peraltro, tale approdo ermeneutico si pone in ideale continuità con quello espresso in proposito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità.

2.3.1. Segnatamente, proprio nell'ambito di una controversia previdenziale nella quale all'I.N.P.S. era imputato di avere prestato tacita acquiescenza alla sentenza di primo grado, a sé sfavorevole, per averla eseguita integralmente senza formulare alcuna riserva precedentemente alla proposizione dell'appello, la Suprema Corte di

cassazione ha evidenziato che:

“(...) la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (in tal senso v. ad es. Cass. sez. lav. n. 11798 del 2.8.2003); si è al riguardo affermato (Cass. sez. 5, n. 16460 del 20.8.2004) che: «L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione (...), trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione» (in senso conf. v. Cass. Sez. 3 n. 4650 del 2.3.2006, Sez. 6-5, ord. n. 1963 del 10.2.2012, Sez.

lav. n. 8537 del 29.5.2012, Sez. 6-5, ord. n. 13293 dell'11.6.2014, Sez. 1, n. 21491 del 10.10.2014)." (così, testualmente: Corte di cassazione, Sezione VI - Lavoro, ordinanza 4 marzo 2019, n. 6258).

2.4. Di qui, dunque, il rigetto dell'eccezione di cui trattasi.

3. Passando all'esame del merito dell'appello, l'I.N.P.S., come rilevato nella parte in fatto, si duole che la sentenza di prime cure sia errata perché avrebbe ritenuto, con motivazione intrinsecamente contraddittoria e in violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che l'indennità di posizione, quale emolumento del trattamento economico in godimento previsto dalla contrattazione collettiva del personale con qualifica dirigenziale degli enti locali, percepita dall'odierna appellata in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Lecce di cui era dirigente, concorresse alla determinazione della base pensionabile e fosse computabile nella quota "A" di pensione di cui all'art. 13, co. 1, lett. a) del d.l.gs. n. 503/1992.

3.1. Per l'Istituto appellante, infatti, la suddetta indennità non sarebbe voce retributiva pensionabile, non essendo contemplata nell'elenco tassativo di cui all'art. 43 citato, non integrabile dalla contrattazione collettiva di lavoro; e, comunque, ove lo fosse, dovrebbe essere computata, ai sensi del combinato disposto di cui ai co. 9 e 11 dell'art. 2 della l. n. 335/1995, nella quota "B" di pensione di cui all'art. 13, co. 1, lett. b) del d.l.gs. n. 503/1992, analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza contabile per le indennità di amministrazione.

4. L'appello è manifestamente infondato.

4.1. Invero, mette conto primieramente di osservare che costituisce

fatto non contestato né contestabile che l'odierna appellata fosse dipendente del Comune di Lecce con qualifica di dirigente a tempo indeterminato, assunta il 1° agosto 1987 e cessata dal servizio il 1° ottobre 2017.

Del pari, costituisce fatto altrettanto non contestato né contestabile che l'odierna appellata intrattenesse un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione ascrivibile non alle Amministrazioni dello Stato o a esse equiparate, bensì agli enti locali, quale è il Comune di Lecce, di tal che ella non era annoverabile nella categoria dei dipendenti dello Stato.

4.2. Risulta, pertanto, all'evidenza destituita di qualsivoglia fondamento la critica che l'Istituto appellante rivolge alla sentenza impugnata per presunta violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, sol che si consideri che l'ambito soggettivo di applicazione di quest'ultima disposizione concerne i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (o a esse equiparate) e non i dipendenti degli enti locali iscritti alla soppressa C.P.D.E.L., la disciplina del cui trattamento pensionistico rinviene pacificamente la propria fonte normativa negli artt. 15 e 16 della l. n.1077/1959 (e fino alla soppressione del citato C.P.D.E.L. nell'art. 30, co.2.1, del d.l. n. 55/83, conv. con mod. in l. n. 131/1983).

4.3. Pertanto, in base alle disposizioni da ultimo citate, per i dipendenti degli enti locali la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti annualmente

dovuti al dipendente come remunerazione per l'attività lavorativa svolta *"ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro"*.

La giurisprudenza di questa Corte ha così ritenuto che, a differenza di quanto previsto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ai fini della sua inclusione nella base pensionabile per i trattamenti pensionistici degli iscritti alla *ex* C.P.D.E.L. occorre che l'emolumento in questione soddisfi due condizioni:

- la prima, che sia stato corrisposto e assoggettato a contribuzione in modo continuativo per l'attività normalmente svolta dal dipendente in relazione alla qualifica ricoperta;
- la seconda, che la sua corresponsione sia legittimata da disposizioni di legge o di regolamento o di contrattazione collettiva (nazionale o locale/aziendale) di lavoro (in termini, sent. n. 19/2001 di questa Sezione; sent. n. 20/2004 della Sez. giur. d'app. Sicilia; sent. n. 63/2016 della II Sez. giur. centr. d'app.; sent. n. 39/2017/QM delle SS.RR. in sede giurisd.).

4.4. Nel caso che occupa, dalla documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado emerge che l'indennità di posizione percepita dall'odierna appellata durante il rapporto d'impiego intrattenuto con il Comune di Lecce soddisfacesse entrambe le condizioni sopra tratteggiate, di tal che tale indennità costituiva senz'altro emolumento che concorrevva a determinare la retribuzione annua contributiva ai fini del suo trattamento pensionistico.

4.5. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'Istituto

previdenziale appellante, il Giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principii di diritto ritraibili dalle sentenze nn. 177 e 180 del 2017 della Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte, le quali, per l'appunto, hanno accolto gli appelli proposti dal soppresso I.N.P.D.A.P. perché l'emolumento di cui i ricorrenti in primo grado chiedevano l'inclusione nella retribuzione annua contributiva al fine del suo computo nella quota "A" della pensione calcolata con il sistema retributivo, nella specie la maggiorazione della retribuzione di posizione, difettava dei requisiti della fissità e continuatività perché "(...) essa [maggiorazione] non condivide con la retribuzione di posizione la predeterminazione quantitativa e la certezza della relativa corresponsione." (pag. 6 della sent. n. 180/2017 cit.).

4.6. Di conseguenza, inconferente, appare il richiamo effettuato dall'Istituto appellante ai precedenti giurisprudenziali costituiti dalle sentenze n. 54/2006 della I Sez. giur. centr. d'app. e n. 31/2009 di questa Sezione, poiché le pronunce menzionate riguardavano entrambe giudizi promossi da pensionati non già dipendenti di enti locali, bensì già dipendenti dell'Agenzia delle Dogane, ente pubblico riconducibile alla categoria delle Amministrazioni dello Stato, nei cui confronti, pertanto, trovava indiscutibilmente applicazione l'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 come sostituito dall'art. 15 della l. n. 177/1976.

4.7.

Di qui, dunque, il rigetto dell'appello dell'I.N.P.S., con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure impugnata.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate,

secondo i parametri generali di cui all'art. 4, co. 1, con riferimento alle fasi del giudizio di cui al co. 4, lett. a), b) e d), del medesimo articolo, avuto riguardo al valore della causa, individuato ai sensi dell'art. 5, co. 1, e in applicazione della tabella 11, del D. Min. Giust. n. 55/2014, a favore della parte appellata nella misura indicata in dispositivo, oltre spese generali e accessori come per legge.

6. Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dall'I.N.P.S. contro la sentenza n. 1066/2021 della Sezione giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 16 dicembre 2021.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.150,50 (tremilacentocinquanta/50), oltre spese generali e accessori come per legge, a favore dell'appellata Avv. Maria Luisa XXX XXX.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo

Tammaro Maiello

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/02/2025

Il Dirigente

firmato digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.

Il Presidente

Tammaro Maiello

firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 25/02/2025

Il Dirigente

firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, 25/02/2025

Il Dirigente

firmato digitalmente